



COMUNE DI PORTO TORRES  
Provincia di Sassari  
Area Ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata  
*Servizio Ambiente*

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della  
Sicurezza Energetica

Direzione generale economia circolare (EC)

[EC@Pec.Mite.Gov.it](mailto:EC@Pec.Mite.Gov.it)

**OGGETTO:** Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D. Lgs 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021). Rifiuti giacenti sulle strade - Chiarimenti sul concetto di *privativa comunale* ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs 152/06.

Il presente interpello è formulato in relazione alla problematica relativa alla presenza di rifiuti nelle strade che, sebbene siano all'interno del territorio comunale, risultino di proprietà o in concessione ad altri Enti (Provincia, ANAS, Consorzi, ecc.).

In particolare, riguardo la tematica succitata, è emersa una diversità di interpretazione tra le Amministrazioni, in merito al concetto di *privativa comunale* enunciato nell'art. 198 del TUA.

Secondo una **prima interpretazione** dell'articolo sopraccitato, i rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade di proprietà di soggetti terzi, all'interno del territorio comunale, sarebbero rifiuti urbani e la loro gestione sarebbe perciò sottoposta a **privativa comunale**, con la conseguenza che il Comune dovrebbe forzatamente farsi carico di tutti gli adempimenti ed i costi relativi.

Tale lettura interpretativa dell'art. 198, prefigurerebbe quindi da un lato un divieto, per l'Ente proprietario/gestore della strada, di rimozione e smaltimento dei rifiuti stradali e, dall'altro, un obbligo per il Comune di adempiere a tali attività, in virtù della suddetta *privativa comunale* sui rifiuti urbani.

Inoltre, qualora l'Ente proprietario/gestore della strada volesse comunque assumersi l'impegno della gestione dei rifiuti sulla propria strada, sarebbe addirittura passibile di sanzioni.

Si rappresenta che questa interpretazione presenterebbe notevoli difficoltà pratiche che renderebbero estremamente difficoltose le attività di gestione dei rifiuti abbandonati lungo le strade di Enti terzi:

1. posto che la prima fase della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera n del D. Lgs 152/2006, è la raccolta, che a sua volta comprende la sottofase di cernita/selezione dei rifiuti, non si comprende come dovrebbero essere gestiti i rifiuti che, a valle di queste operazioni, risultassero da avviare a **recupero**. Sarebbero di competenza dell'Ente



## COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Area Ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata

*Servizio Ambiente*

proprietario della strada perché non soggetti a privativa? Quindi, considerando un generico cumulo di rifiuti abbandonati sulla strada, avremmo una parte dei rifiuti (da smaltire) di competenza del Comune, in quanto sottoposti alla privativa, ed un'altra (da avviare a recupero), dell'Ente proprietario della strada. Chi dovrebbe eseguire la prima, fondamentale, fase di cernita/selezione con la quale si individuano i rifiuti da smaltire (a carico del Comune) e da recuperare (a carico del proprietario/gestore della strada), il Comune, il gestore della strada o tutti e due in contraddittorio? Tenendo conto che queste fasi dovrebbero essere svolte in luoghi a rischio come le pertinenze stradali, l'ipotesi di avere contemporaneamente presenti gli operatori di due Enti differenti appare illogica. D'altro canto, l'effettuazione della cernita/selezione dei rifiuti (e conseguentemente la ripartizione dei costi, per il trasporto ed il conferimento ad impianto autorizzato, tra i due Enti) da parte di uno solo potrebbe essere soggetta a contestazioni.

2. Sempre riguardo le operazioni di raccolta dei rifiuti presenti nelle pertinenze stradali (cunette, aree di sosta, ecc), per le quali è necessaria l'occupazione della carreggiata con mezzi pesanti, è assodato che dovrebbero essere gestite in maniera tale da garantire la sicurezza degli operatori preposti alla rimozione ed al carico nei mezzi e, contemporaneamente, il normale flusso della circolazione stradale. Per queste ragioni, appare del tutto evidente che solo l'Ente gestore della strada possa pianificare ed eseguire in sicurezza tali attività, non certo la Ditta incaricata dal Comune.

La **seconda interpretazione dell'art. 198 del TUA**, ritiene invece che il concetto di privativa sia correlato all'*ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200* e quindi si riferisca unicamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Si ritiene quindi, che il principio di privativa comunale sui rifiuti urbani significhi semplicemente che i cittadini siano tenuti a conferire i propri rifiuti (da avviare a smaltimento) nell'ambito del servizio di raccolta pubblico e non possano autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore, individuato dall'amministrazione, per il ritiro degli stessi.

Di conseguenza, la privativa comunale non si applicherebbe ai rifiuti abbandonati nelle strade di proprietà di Enti terzi, i quali sarebbero liberissimi di gestire i propri rifiuti in tutte le fasi (raccolta, trasporto ed avvio ad impianto di smaltimento/recupero), sostenendone i relativi costi e senza alcun timore di incorrere in sanzioni.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, si chiede a Codesto Ministero di indicare quale sia la corretta interpretazione da dare al dettato normativo di cui all'art. 198 del D.Lgs n. 152/2006 ed in particolare di:



**COMUNE DI PORTO TORRES**  
Provincia di Sassari  
Area Ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata  
*Servizio Ambiente*

- 1) chiarire se i **rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e relative pertinenze, situate all'interno del territorio comunale, di proprietà o in concessione/gestione ad Enti terzi (Provincia, ANAS, Consorzi vari, ecc.)**, siano soggetti a privativa comunale. In questa eventualità, si chiede cortesemente di precisare competenze e modalità operative di tutte le fasi della gestione, sia per i rifiuti da avviare a smaltimento che per quelli da avviare a recupero;
- 2) in alternativa di specificare che i rifiuti di cui sopra non sono soggetti a privativa comunale e che i proprietari/gestori sono assolutamente titolati alla gestione degli stessi (come previsto dall'art. 183 comma 1, lettera n) ed a sostenerne tutti i costi relativi.

Disitinti saluti

**Il Dirigente**  
**ing. Massimo Ledda**

**Il Sindaco**  
**(Massimo Mulas)**

Per informazioni  
Responsabile Servizio Ambiente  
Ing. Fabio Mura  
cell: 338 4909337  
email: [mura.fabio@comune.porto-torres.ss.it](mailto:mura.fabio@comune.porto-torres.ss.it)